

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Da quest'anno cambiano i termini per versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche che ne sono soggette.

Ci sembra l'occasione opportuna per ricordare i casi nei quali le fatture richiedono il bollo, per ricordare tali scadenze, e per segnalare infine che l'Agenzia delle entrate esegue delle verifiche e mette a disposizione un "contatore" per calcolare gli importi dovuti.



Quando si applica l'imposta di bollo

Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. Pertanto, l'imposta si applica nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).

Tali fatture devono riportare, però, l'annotazione che l'imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014.

Dal 1° ottobre 2020, nelle fatture elettroniche è possibile valorizzare il campo "Bollo virtuale" per indicare l'assolvimento dell'imposta anche senza riportare l'importo del bollo (cfr. specifiche tecniche approvate con provv. 99922/2020).

Termini di versamento

A decorrere dalle fatture trasmesse mediante SdI dal 1.1.2021, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, modificato dal DM 4.12.2020). Il versamento dell'importo dovuto relativamente alle e-fatture emesse nel secondo trimestre solare, deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

Tale scadenza riguarda sia le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio che quelle c.d. "extra-SdI" (circ. 14/E/2019).



Modalità di versamento

Il tributo deve essere versato attraverso pagamento telematico, ossia mediante modello F24.

Con particolare riferimento alle fatture inviate mediante SdI, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta è calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in esse contenuti ed è comunicato al soggetto passivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Peraltro, il servizio consente di modificare l'importo proposto, rettificando il numero di documenti su cui l'imposta è dovuta. A decorrere dal 2021 è prevista, inoltre, una procedura di integrazione delle fatture che non recano l'imposta di bollo, benché risulti dovuta (v. infra).

Per il pagamento mediante F24, con riferimento alle fatture emesse dall'1.1.2019, sono stati istituiti specifici codici tributo (ris. 42/E/2019).

Periodo di riferimento	Termini di versamento	Codici tributo
IV trimestre 2020	20.1.2021	2524
I trimestre 2021	31.5.2021	2521
II trimestre 2021	30.9.2021	2522
III trimestre 2021	30.11.2021	2523
IV trimestre 2021	28.2.2022	2524

L'Agenzia verifica e avvisa se il bollo manca: bisogna controllare

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI dal 1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014 novellato dal DM 4.12.2020).

Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, con modalità telematiche, l'informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato. Quest'ultimo, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, può procedere, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

Le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate in assenza di modifiche da parte del contribuente.

Le informazioni contenute in questa circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza fiscale, societaria, contabile, o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti professionali. Lo Studio, i suoi soci, professionisti e dipendenti, declinano ogni responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute in questa circolare. Le informazioni qui contenute sono di proprietà dello Studio Penso & Associati, e possono essere usate esclusivamente a fini personali dai destinatari.



L'Agenzia rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente.

Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell'anno.

Periodo di riferimento	Termine integrazione	Termine variazione dati	Termine comunicazione importo definitivo	Termine per il versamento
I trimestre	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio
II trimestre	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre
III trimestre	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
IV trimestre	15 gennaio (anno successivo)	31 gennaio (anno successivo)	15 febbraio (anno successivo)	28 febbraio (anno successivo)

Semplificazioni per versamenti di importo ridotto

Il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri dell'anno solare può essere posticipata in presenza di specifiche condizioni (art. 6 DM 17.6.2014 novellato dal DM 4.12.2020):

- se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 30 settembre anziché entro il 31 maggio);
- se l'imposta dovuta complessivamente per le e-fatture emesse nei primi due trimestri non supera 250 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le e-fatture emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno (cfr. circ. 9/E/2020, § 10).

Procedure di recupero

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate comunica al soggetto passivo, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ex art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Le informazioni contenute in questa circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza fiscale, societaria, contabile, o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti professionali. Lo Studio, i suoi soci, professionisti e dipendenti, declinano ogni responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute in questa circolare. Le informazioni qui contenute sono di proprietà dello Studio Penso & Associati, e possono essere usate esclusivamente a fini personali dai destinatari.



Se il soggetto passivo non provvede al pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate iscrive a ruolo a titolo definitivo l'imposta non versata, la sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13 co.1 del DLgs. 471/97, e gli interessi.

Vi consigliamo di conservare questo pro-memoria a portata di mano!

dott. Antonio Lembo
a.lembo@studiopenso.it



STUDIO PENSO & ASSOCIATI

Se avete trovato utile questo contributo, inviatelo liberamente a chi può essere interessato.

*Per approfondire chiamateci o scrivetecei:
www.studiopenso.it - studio@studiopenso.it - 049 661044*

Le informazioni contenute in questa circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza fiscale, societaria, contabile, o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti professionali. Lo Studio, i suoi soci, professionisti e dipendenti, declinano ogni responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute in questa circolare. Le informazioni qui contenute sono di proprietà dello Studio Penso & Associati, e possono essere usate esclusivamente a fini personali dai destinatari.